SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — **Anno 85° — Numero 42**

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Martedì, 1° agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120	All'Estero: Abb. annuo L. 240
	» semestrale	» 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60	» semestrale » 120
	» trimestrale	» 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30	» trimestrale » 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 4	Un fascicolo » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l' Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. **160**.

Riassunzione dei poteri da parte del Governo italiano su territori già sottoposti all'Amministrazione militare alleata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (a) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per l'istituzione presso la sede del Governo di una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le le finanze, pel tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 20 luglio 1944 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei seguenti territori fin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata:

territori delle provincie di Campobasso, Foggia, Benevento, Avellino e Napoli (escluso il territorio del comune di Napoli).

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 20 luglio 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Tupini — Siglienti — Soleri — Casati — De Courten — Piacentini — De Ruggiero — Mancini — Gullo — Cerabona — Gronchi

Visto, *il Guardasigilli*: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 56. — Masi

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 161.

Provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo italiano.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'Amministrazione italiana di territori già sottoposti al predetto Governo;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno all'Amministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al Governo Militare Alleato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, e per l'industria, il commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A tutti i territori che sono o ritorneranno sotto la Amministrazione del Governo italiano si applicano le disposizioni di cui al R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Tupini — Siglienti — Soleri — Gullo — Gronchi

Visto, *il Guardasigilli*: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 58. — Masi

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 162.

Regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'Amministrazione italiana di territori già sottoposti al predetto Governo;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, riguardante provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, sulla sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, sulla istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, pel tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In ogni caso di cessazione del Governo Militare Alleato si applicheranno le seguenti norme.

Con la cessazione dell'Amministrazione Militare Alleata non avranno più vigore nei territori italiani ad essa già sottoposti, tutti i proclami e le ordinanze finora emanati dal Governatore militare delle Forze Alleate o dai suoi delegati.

Resta ferma l'efficacia degli atti o fatti compiuti dalle Autorità Militari Alleate di cui al comma che precede, in virtù di detti proclami ed ordinanze, compresi le nomine e i licenziamenti da uffici pubblici o privati, cui sarà riconosciuta, in ogni caso, piena validità agli effetti di legge, come se compiuti dal Governo Italiano.

Lo stato giuridico ed economico di coloro che siano stati assunti a pubblici uffici dal Governo Militare Alleato sarà regolato a norma delle leggi italiane.

Art. 2.

Resta egualmente ferma l'efficacia delle sentenze pronunciate dai Tribunali militari alleati che ad ogni effetto avranno valore come se pronunciate da Tribunali italiani, a meno che non siano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o col consenso della Commissione Alleata.

I procedimenti presso i Tribunali militari alleati per i reati precedentemente commessi, previsti dai proclami o dalle ordinanze di cui all'art. 1, saranno continuati e definiti da detti Tribunali ai sensi di dette norme.

Art. 3.

Chiunque entro il territorio sotto l'Amministrazione del Governo italiano compia atti ostili o commetta delitti contro il patrimonio in danno delle Forze Militari Alleate o dei membri di esse o dei funzionari rappresentanti od agenti delle Nazioni Unite, o compia manifestazioni sediziose contro le Forze Alleate o atti che comunque ostacolino lo sforzo bellico o aiutino il nemico è giudicato dall'Autorità giudiziaria italiana a norma delle leggi penali italiane.

E' però riconosciuta la competenza dei Tribunali Militari Alleati nei casi in cui essi ritengano di dover avocare a sè la cognizione di tali giudizi. In detta ipotesi i Tribunali Militari Alleati seguono la propria procedura, ma applicano le leggi penali italiane.

Nella ipotesi di cui al primo comma, qualsiasi membro delle Forze Armate Alleate potrà procedere all'arresto di ogni persona che si abbia ragionevole motivo di ritenere implicata nei fatti ivi previsti, tranne che si tratti di un ufficiale o di un alto funzionario italiano.

In tal caso, salvo ragioni di speciale urgenza, il Governo Italiano o la competente superiore autorità locale viene richiesta di provvedere a quanto sia necessario.

Art. 4.

Qualora nel territorio sotto l'Amministrazione del Governo italiano vengano istituite da parte delle Forze Armate Italiane zone militari, sarà riservato alle stesse, nell'ambito di dette zone, anche ogni potere di polizia, compreso quello di emanare ed applicare in esse regolamenti od ordinanze.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 20 luglio 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 57. — MASI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 163.

Soppressione del Ministero per la cultura popolare e istituzione di un Sottosegretariato per la stampa e le informazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 6 settembre 1934, n. 1434, che istituiva il Sottosegretariato di Stato per la stampa e propaganda;

Visto il R. decreto 24 giugno 1935, n. 1009, che elevava il Sottosegretariato predetto a Ministero per la stampa e propaganda;

Visti i Regi decreti 3 febbraio 1936, n. 439, 3 febbraio 1936, n. 447, 24 settembre 1936, n. 1834, 11 gennaio 1937, n. 3 e 22 aprile 1937, n. 571, contenenti disposizioni circa le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero stesso;

Visto il R. decreto 27 maggio 1937, n. 752, col quale la denominazione di Ministero per la stampa e propaganda veniva modificata in quella di « Ministero per la cultura popolare »;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Ritenuta la opportunità di sopprimere il Ministero per la cultura popolare e di devolverne le attribuzioni e i servizi ad un Sottosegretariato di Stato alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero per la cultura popolare è soppresso.

Art. 2.

E' istituito alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, il « Sottosegretariato per la stampa e le informazioni ».

Art. 3.

Al Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni sono devoluti tutte le attribuzioni e i poteri, demandati dalle disposizioni vigenti al Ministero per la cultura popolare.

Il personale del soppresso Ministero passa alle dipendenze del Sottosegretariato per la stampa e le informazioni.

Art. 4.

Con successivi decreti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263, sarà provveduto al riordinamento dei servizi del Sottosegretariato per la stampa e le informazioni.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 59. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 164.

Formula da usarsi nelle sentenze dell'autorità giudiziaria e in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome del Re.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La formula da usarsi nelle sentenze della autorità giudiziaria e in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome del Re è stabilita come segue:

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 55. — MASI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica:

I sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 27, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 13. — Testa.

2) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 28, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 14. — Testa.

3) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 29, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 32. — Testa.

4) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 42, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 33. — Testa.

5) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 44, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 34. — Testa.

6) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 45, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 15. — Testa.

7) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 46, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 16. — Testa.

8) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 12. — Zanca.

9) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 53, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 13. — Zanca.

10) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 54, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 14. — Zanca.

11) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 66, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 17. — Testa.

12) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 67, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 18. — Testa.

13) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 75, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 35. — Testa.

14) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 19. — Testa.

15) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 77, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 36. — Testa.

16) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 78, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 20. — Testa.

17) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944, Registro Marina n. 1, foglio 7 — Cillo.

18) R. decreto-legge 30 marzo 1944, n. 94, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 21. — Testa.

19) R. decreto-legge 8 aprile 1944, n. 99, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 37. — Testa.

20) R. decreto-legge 8 aprile 1944, n. 100, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 22. — Testa.

21) R. decreto-legge 21 marzo 1944, n. 103, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 15. — Zanca.

22) R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 121, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 16. — Zanca.

23) R. decreto 5 aprile 1944, n. 122, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 17. — Zanca.

24) R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 124, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944, Registro Marina n. 1, foglio 8. — Cillo.

Roma, 25 luglio 1944.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.